



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 367

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 5 dicembre 2024

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2 ^a (Giustizia):	Pag. 5
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):	» 10
<i>Plenaria</i>	

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:	Pag. 17
<i>Plenaria</i>	
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:	» 23
<i>Plenaria</i>	
6 ^a - Finanze e tesoro:	» 29
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i>	
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	» 30
<i>Plenaria</i>	

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 367° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 dicembre 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria *Pag.* 43

Commissione parlamentare per la semplificazione:

Plenaria » 45

Ufficio di Presidenza » 46

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria *Pag.* 47

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

Ufficio di Presidenza » 49

Plenaria » 49

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:

Plenaria » 50

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) » 53

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali *Pag.* 55

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria

38^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 4 dicembre.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) interviene incidentalmente per lamentare la mancata riammissione all'esame degli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5, 9.8, 9.9, 9.11, 9.12 e 9.0.1, che invece nell'altro ramo del Parlamento sono stati posti in votazione. Pur essendo consapevole che i Regolamenti delle due Camere sono per alcuni aspetti differenti, ritiene non giustificabile una simile difformità di valutazione. Tra l'altro, non comprende come possano essere dichiarati estranei al tema oggetto della discussione, dato che intervengono in materia di cittadinanza, come del resto l'articolo 9 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE precisa che è stata valutata l'attinenza non alla legge n. 91 del 1992 nel suo complesso, ma all'articolo 10-*bis*, modifi-

cato dall'articolo 9, che interviene appunto in materia di revoca della cittadinanza. Gli emendamenti in esame invece introducono nuove disposizioni, per esempio lo *ius soli*. Pertanto, sono stati dichiarati improponibili, per estraneità di materia, una serie di emendamenti che – modificando organicamente la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza – risultano estranei rispetto ad un disegno di legge incentrato su profili normativi di ordine pubblico e sicurezza.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede una ulteriore rivalutazione degli emendamenti del Gruppo *M5S* all'articolo 9, perché – a suo avviso – le modalità di acquisto e perdita della cittadinanza sono aspetti opposti ma speculari di una stessa questione.

Il senatore CATALDI (*M5S*) fa presente che ogni giovedì mattina alle ore 8,15 si riunisce la Commissione per la semplificazione. Per evitare sovrapposizioni, sarebbe sufficiente convocare le Commissioni riunite 1^a e 2^a alle ore 8,45.

Il PRESIDENTE osserva che, per evitare sovrapposizioni con le altre Commissioni, bisognerebbe convocare le sedute il lunedì e il venerdì.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, che riguardano i beni confiscati alle mafie. Ricorda che, grazie alla introduzione delle misure patrimoniali per colpire l'accumulazione illecita di capitali, con la cosiddetta legge « Rognoni-La Torre » (n. 646 del 1982), e all'intuizione di Giovanni Falcone di seguire i proventi delle attività criminali, lo Stato è riuscito a colpire in modo severo le organizzazioni mafiose. Ricorda altresì la riforma per la confisca dei beni mobili e immobili, di cui è stato protagonista in Parlamento Davide Mattiello. Tuttavia, ritardi burocratici, incertezze interpretative e lentezze attuative ostacolano spesso le attività di contrasto alle mafie.

Pertanto, il Partito democratico ha presentato alcuni emendamenti per rendere più efficace l'operato dell'Agenzia per i beni confiscati, attraverso procedure più snelle. Ritiene quindi incomprensibile il parere contrario su tali proposte, che consentirebbero di superare la retorica della politica in occasione delle celebrazioni in ricordo di don Puglisi e don Diana o delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che l'argomento della lotta alla mafia richiederebbe investimenti adeguati, proprio per la sua complessità e rilevanza, mentre il provvedimento in esame reca una clausola di invarianza finanziaria. Bisognerebbe intervenire infatti nelle aree dove disoccupazione e povertà educativa causano sacche di emarginazione che sono poi sfruttate dalle mafie.

Il Governo, invece, si limita a innalzare le pene e prevedere nuovi reati, colpendo i soggetti più emarginati, salvo rendere meno rigorose le misure che riguardano, per esempio, le aziende colpite dalle interdittive antimafia.

Invita quindi la maggioranza a rivedere la propria indisponibilità a una terza lettura del disegno di legge in esame, per apportare alcune correzioni al testo.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) evidenzia l'importanza delle proposte in esame sui beni confiscati, dal momento che il sequestro e la confisca del patrimonio sono uno strumento essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata, anche dal punto di vista simbolico. Tuttavia, è necessario apportare alcuni miglioramenti per evitare, per esempio, che il bene subisca deterioramenti o addirittura danneggiamenti da parte delle stesse organizzazioni criminali, prima dell'assegnazione alle associazioni del Terzo settore.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ricorda di aver seguito, in qualità di Sottosegretario all'università nel Governo Conte II, la confisca alla camorra di Villa Ferretti, poi trasformata nella sede universitaria più bella d'Italia, che attualmente ospita la facoltà di archeologia dell'Università Federico II di Napoli.

In molti casi, però, si riscontrano numerose criticità nel riutilizzo dei beni confiscati alla mafia, che sono state evidenziate anche dall'associazione Libera e dalla Corte dei conti. Concorda quindi con le considerazioni del senatore Cataldi sulla necessità di prevedere stanziamenti adeguati anche in questo settore.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.0.2.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.0.2, diretto a potenziare dal punto di vista del sostegno finanziario le procedure di gestione e riconversione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La valorizzazione dei beni confiscati rappresenta infatti un modello per contrastare la criminalità organizzata e al contempo restituire allo Stato e ai suoi cittadini nuovi spazi di legalità e cultura. Sono molteplici gli esempi virtuosi, uno tra tutti – da lui seguito in prima persona in ragione della propria funzione istituzionale di Capo di Gabinetto del sindaco di Roma *pro tempore* – la Casa del jazz di Roma, sorta su un immobile sequestrato ad un esponente di spicco della banda della Magliana. L'idea di fondo è quella di trasformare un bene immobile da luogo di morte a luogo di vita e di cultura, ma per rendere davvero efficienti le assegnazioni occorrono procedure celeri e la garanzia di un adeguato sostegno finanziario per la riconversione: la proposta 7.0.2 è volta proprio ad assicurare l'efficienza

della gestione, e pertanto invita il Governo e la maggioranza a sostenere questo emendamento.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.0.2 invitando il Governo ad una riflessione sull'assoluta necessità ed opportunità di accoglimento della proposta. Come già sottolineato nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia in materia di intercettazioni, infatti, i costi delle procedure di intercettazione sono ampiamente coperte dagli esiti dei giudizi penali che comportano poi il sequestro e la confisca dei beni della criminalità organizzata, che assicurano un ritorno economico ingente allo Stato. Tali procedure, peraltro, hanno anche un valore simbolico in quanto l'impiego alternativo per fini sociali di beni sequestrati alle mafie rappresenta la risposta della legalità nei confronti della criminalità e segnala alla collettività la presenza dello Stato.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.0.2, chiede al Governo dei chiarimenti in ordine alle notizie di stampa che segnalano come nella rimodulazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siano stati tagliati 300 milioni inizialmente destinati ai procedimenti per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Da queste notizie di stampa emerge che i fondi sono stati ripartiti in sei anni anziché in tre, con ciò segnalando il disinteresse di questo Governo e di questa maggioranza rispetto a un tema che è fondamentale sia dal punto di vista economico che dal punto di vista simbolico.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ritiene che autorizzare il finanziamento di 30 milioni annui per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alle mafie non rappresenti una spesa ma un investimento in quanto lo Stato si riappropria di territori sottratti alla legalità ed alla collettività per colpa della criminalità organizzata. Tale valorizzazione e riconversione degli immobili da parte dello Stato è infatti anche uno strumento per contrastare il degrado urbano e sociale secondo la « teoria delle finestre rotte »; l'affidamento a enti che si occupano di legalità e operano nel sociale significa recuperare allo Stato una parte del territorio che diviene presidio della Repubblica e dei suoi valori. Rileva infine, nel dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 7.0.2, come occorra in ogni caso operare una riflessione in generale sul tema del sequestro dei beni della criminalità organizzata in quanto troppo spesso il sequestro viene revocato, con importanti conseguenze nei confronti delle associazioni o degli enti che ne avevano iniziato la riconversione.

Posto ai voti l'emendamento 7.0.2 è respinto.

Sull'emendamento 7.0.3, il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), a nome del proprio Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, ribadendo

la richiesta di chiarimenti al Governo circa la rimodulazione dei fondi del PNRR relativi all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo dovrebbe accogliere la proposta 7.0.3, in quanto la giustificazione offerta nel sostenere il parere contrario, ovvero che non vi sono risorse finanziarie sufficienti, rappresenta una ipocrisia e segnala la mancanza di volontà di investire sulla lotta alla mafia. Tutti gli emendamenti dell'opposizione diretti ad aumentare le risorse finanziarie per il contrasto alla criminalità organizzata sono stati infatti respinti segnalando che vi è un disinvestimento nei confronti di questo tema, nonostante la maggioranza si riempia la bocca con la parola sicurezza.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) chiede di accantonare la proposta 7.0.3 al fine di valutare un'adesione da parte di tutte le forze politiche rispetto ad un emendamento importante per consentire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie.

Anche il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) si associa nel richiedere l'accantonamento della proposta 7.0.3. Al riguardo segnala che mentre nel caso del sequestro dei beni immobili si procede all'assegnazione ad enti del terzo settore, il denaro sequestrato o confiscato confluisce nel fondo unico giustizia, che tuttavia ha una molteplicità di utilizzi non solo collegati alla lotta alla criminalità: al riguardo ritiene invece fondamentale assicurare che il denaro sequestrato alla criminalità organizzata sia restituito alla collettività, anche utilizzandolo per la piena fruizione e gestione dei beni confiscati ed assegnati. La quota del FUG riservata a questo scopo secondo quanto proposto dall'emendamento in questione è anzi pari solo al dieci per cento, laddove si potrebbe aumentare proprio in ragione del significato sociale di tale destinazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 7.0.3.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE**8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)****9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria**16^a Seduta***Presidenza del Presidente della 9^a Commissione*
DE CARLO*La seduta inizia alle ore 9,45.**IN SEDE REFERENTE***(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 9^a Commissione, senatore ANCOROTTI (*FdI*), anche a nome del relatore per l'8^a Commissione, senatore Potenti, riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si articola in 4 Capi. Fa presente che il Capo I è interamente dedicato al riordino delle concessioni autostradali e che, in particolare, l'articolo 1 individua le finalità e definisce il campo di applicazione, precisando che esse integrano la disciplina generale delle concessioni autostradali recata dal codice dei contratti pubblici.

Illustra poi l'articolo 2, secondo cui, ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali, l'ente concedente tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *g-bis*), del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché l'articolo 3, in virtù del quale l'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali mediante procedure di evidenza pubblica, circoscrivendo i casi di affidamento diretto. Si vieta inoltre il ricorso al *project financing* per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza.

L'articolo 4 – prosegue il Relatore – disciplina il contenuto dei bandi di gara e dispone che l'ente concedente pubblichi in allegato al bando la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura, ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie, e ponga a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria almeno un progetto di fattibilità.

Dopo aver segnalato che l'articolo 5 disciplina la procedura per l'affidamento *in house*, si sofferma sull'articolo 6, che definisce l'oggetto del contratto, prevedendo che esso includa l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale nonché, in relazione ai progetti posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti. Lo stesso articolo dispone che sono a carico del concessionario i rischi operativi.

Evidenzia altresì che, in base all'articolo 7, le attività che formano oggetto del contratto sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio. Esso reca anche disposizioni in merito agli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria.

Nel rilevare che l'articolo 8 individua i contenuti dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento di ogni concessione autostradale, fa presente che l'articolo 9 disciplina la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari (PEF).

Illustra inoltre l'articolo 10, secondo cui la durata delle concessioni è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare i quindici anni. Tale termine può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito. Al termine della concessione, l'ente concedente procede ad un nuovo affidamento.

L'articolo 11 disciplina l'estinzione della concessione autostradale determinata da motivi di pubblico interesse o derivante da inadempimento del concessionario e individua la disciplina applicabile nelle more dell'affidamento a un nuovo concessionario.

In merito all'articolo 12, osserva che esso disciplina la procedura relativa alla fissazione e all'aggiornamento delle tariffe autostradali e istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e un Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni.

Dà indi conto dell'articolo 13, sull'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale, nonché dell'articolo 14, sulla procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 215 del 2023, sia intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale e

di quelle per cui tale scadenza intervenga a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

L'articolo 15 – precisa il Relatore – conferma che alle concessioni autostradali in essere non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara di evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario ai sensi dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici.

Dopo aver accennato all'articolo 16, recante disposizioni di coordinamento normativo, illustra il Capo II, che detta disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi e la concorrenza.

L'articolo 17 integra la normativa in materia di compiti e funzioni delle camere di commercio, specificando che la rilevazione di prezzi e tariffe è limitata solo a determinati prodotti indicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, attuata con modalità definite da apposite linee guida adottate dallo stesso Garante.

Puntualizza poi che l'articolo 18 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) aggiorni il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, al fine di introdurre modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un uso corretto delle informazioni acquisite da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in occasione dei cambi di operatore da parte dei consumatori.

Evidenzia inoltre che l'articolo 19 introduce alcune misure di *enforcement* del divieto per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia i cui usi sono oggetto di rilevazione, di far parte dei comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali. L'articolo interviene sulle informazioni che le società di vendita al dettaglio di energia sono tenute a fornire al cliente finale, su sua richiesta: in virtù della novella, il cliente finale può esercitare l'opzione di ricevere in via elettronica oltre che informazioni sulla fatturazione e le bollette anche sul nome dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta.

L'articolo 20 – precisa il Relatore – reca disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle « scatole nere », prevedendo: un divieto di inserire clausole che impediscono o limitano all'assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto ovvero che prevedono penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse; un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere; un meccanismo di compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati.

Riferisce altresì sull'articolo 21, che riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assi-

curativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nonché sull'articolo 22, che affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Rileva che l'articolo 23 introduce, nel codice del consumo, una misura di contrasto alla pratica commerciale nota come « riporzionamento », prevedendo un obbligo informativo, mediante specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione, mentre l'articolo 24 prevede che i clienti domestici vulnerabili dell'energia elettrica possano chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali, secondo modalità la cui individuazione è demandata all'Autorità di regolazioni per energia, reti e ambiente (ARERA).

Si sofferma indi sull'articolo 25, che apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018 al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC.

Fa notare che l'articolo 26 reca una delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti *dehors*). Esso prevede inoltre che le autorizzazioni e le concessioni temporanee attualmente in vigore per l'uso del suolo pubblico vengano prorogate fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Puntualizza poi che l'articolo 27 reca modifiche al codice dell'ambiente al fine di precisare che è sempre possibile costituire sistemi autonomi per il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggi che siano relativi a più filiere e modificare la disposizione che prevede l'esclusione, dalla corresponsione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, delle utenze non domestiche che hanno scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani.

Passando al Capo II, concernente disposizioni in materia di *start-up* e di attività di impresa, illustra l'articolo 28 che interviene sulla disciplina della *start-up* innovativa dettata dal cosiddetto *Start-up Act*. In particolare, il comma 1 introduce il requisito secondo cui la *start-up* innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) specificando, nell'ambito del requisito secondo cui la *start-up* innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti

o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Inoltre l'articolo in questione: introduce dei requisiti specifici, essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione dell'impresa, ai fini della permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti; consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di « *scale-up* » e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa; mantiene fermo, nei casi sopra commentati, quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in *start-up* innovative.

Osserva inoltre che, in base all'articolo 29, le *start-up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti, entro dodici o sei mesi, i nuovi requisiti prescritti dallo *Start-up Act* a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 28. La disposizione prevede, inoltre, che le imprese non più in possesso dei requisiti di *start-up* innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle piccole e medie imprese (PMI) innovative.

Dà conto dell'articolo 30, che introduce modifiche al quadro definitorio degli incubatori certificati previsto dallo *Start-up Act*. In particolare, vengono incluse anche le attività di supporto e accelerazione in favore di *start-up* innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato. Tali attività restano tuttavia escluse dall'applicazione delle agevolazioni previste dallo *Start-up Act* e dal disegno di legge in esame.

Sottolinea altresì che l'articolo 31 reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle *start-up* innovative. In particolare, viene delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento in *start-up* innovative, ivi inclusi quelli in regime *de minimis*, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative. Infine, viene indicato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

Illustra l'articolo 32, che introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in *start-up* innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8 per cento della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000

euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti *de minimis* previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023.

L'articolo 33 reca delle norme dirette ad incentivare gli investimenti in *start-up* innovative. Nello specifico, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *venture capital* effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5 per cento (10 per cento a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Con apposita clausola di salvaguardia, il beneficio fiscale è, in ogni caso, riconosciuto per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza prima dell'entrata in vigore delle disposizioni *de quo*. Infine, stabilisce che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di *venture capital*.

Segnala altresì che l'articolo 34 dispone che i Comuni, entro il 25 luglio 2025, provvedano a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento telematico dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al decreto ministeriale 26 settembre 2023, ovvero provvedano, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla Camera di commercio territorialmente competente.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 35, che modifica il Testo unico immigrazione al fine di favorire l'ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di fondi di *venture capital*, evidenzia che l'articolo 36 è volto a sospendere l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale. La sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026.

L'articolo 37 – prosegue il Relatore – reca disposizioni volte all'estensione del limite del 5 per cento alle commissioni a carico degli esercenti a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. Viene altresì stabilito che le clausole contrattuali contrarie sono nulle. Tali disposizioni si applicano immediatamente agli esercenti non vincolati da alcun accordo, oppure a decorrere dal 1° settembre 2025 in caso di accordi in essere. Sono inoltre recate disposizioni finalizzate a regolare i

buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 e a consentire il recesso alle imprese emittenti, per i contratti in corso, senza indennizzi o oneri.

L'articolo 38 novella la normativa vigente sulle condizioni per la stipula di convenzioni con le aziende, da parte delle regioni e delle province autonome, ai fini della lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati. La disciplina vigente richiede che le predette aziende si avvalgano di stabilimenti ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che siano parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea e che nello Stato sede dello stabilimento sia previsto che il plasma ivi raccolto possa provenire esclusivamente da donatori volontari non remunerati. La novella in esame pone, in via aggiuntiva, la condizione che, secondo la disciplina dello Stato sede dello stabilimento, il plasma ivi raccolto sia lavorato in regime di libero mercato.

Il Relatore conclude menzionando il Capo IV, nel quale l'articolo 39 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 40 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente DE CARLO, dopo aver ricordato che il provvedimento è già previsto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a lunedì 9 dicembre, alle ore 12.

In merito all'organizzazione dei lavori per la prossima settimana, ipotizza di convocare due sedute martedì 10 dicembre, alle ore 13 e alle ore 18,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, nonché una seduta mercoledì 11 dicembre, alle ore 9.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 9 dicembre e di programmare la prima seduta a partire dalle ore 14 di martedì 10 dicembre.

Le Commissioni riunite convengono quindi di fissare a lunedì 9 dicembre, alle ore 14, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Non facendosi obiezioni, il presidente DE CARLO avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi martedì 10 dicembre alle ore 14 e 18,30, nonché mercoledì 11 dicembre alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria 208^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Esame e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che prevede misure urgenti in materia di giustizia. Nel merito il decreto-legge consta di 11 articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, al fine di prevedere che le elezioni dei componenti dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2008, siano differite ad aprile 2025, in luogo di dicembre 2024. La disposizione oggetto di novella, infatti, aveva già previsto il differimento delle elezioni per l'anno 2024 dal mese di aprile al mese di dicembre, specificando che finché non sono stati insediati gli organi eletti, secondo quanto previsto primo periodo, continueranno a funzionare quelli precedenti, ovvero quelli eletti nell'ottobre 2020. L'intervento correttivo è volto a riallineare la data delle elezioni per il rinnovo dei predetti organi con le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legislativo n. 35 del 2008, che fissa al mese di aprile il periodo elettorale. Attraverso la modifica in commento, pertanto, il termine di dicembre 2024 viene ulteriormente differito al mese di aprile 2025, determinando, dunque, la permanenza in carica dei precedenti organi fino all'insediamento dei nuovi.

L'articolo 2 modifica gli articoli 35 e 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. Più nel dettaglio la lett. *a*) del comma 1 interviene sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in tema di « *Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive* », prevedendo che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (articolo 10, comma 14) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (articolo 10, comma 15). La norma parifica a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. La lettera *b*) modifica invece l'articolo 46-*terdecies*, il quale impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Nella formulazione previgente, l'unica eccezione ammessa a tale regola era il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale). Il decreto-legge amplia le eccezioni equiparando a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione).

L'articolo 3 prevede che fino al decorso del termine di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022, (cosiddetta « riforma Cartabia del processo civile »), ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022 prevede che le disposizioni della sezione settima del capo IV, relative al tribunale per le persone e le famiglie, hanno effetto decorsi tre anni dalla pubblicazione del decreto legislativo in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 17 ottobre 2022. Pertanto, la deroga prevista dall'articolo 3 del decreto-legge in commento opererà fino ad ottobre 2025. La durata della proroga è collegata al termine per l'effettiva istituzione del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, prevista per il mese di ottobre 2025, e l'intervento è volto proprio a incentivare l'assegnazione allo stesso tribunale

dei magistrati che già si occupano di diritto di famiglia. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, invece, prevede che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca con regolamento un periodo massimo (compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni) di permanenza dei magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di corsi di formazione per i magistrati cui sono conferiti incarichi direttivi e semidirettivi, al fine di prevedere che l'obbligatoria frequenza dei suddetti corsi avvenga successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico, in luogo che anticipatamente.

L'articolo 5 introduce una deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che prevede un periodo di 2 anni, decorrente dal conferimento dell'incarico, nel corso del quale i giudici onorari di pace sono assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti. In particolare, è ridotto a 12 mesi, successivi al conferimento dell'incarico, il periodo in cui i giudici di pace, nominati fino al 31 dicembre 2026, sono chiamati a prestare servizio presso l'Ufficio per il processo.

L'articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria. In particolare apporta modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 7 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Viene in primo luogo limitata la competenza del Commissario straordinario escludendola rispetto agli interventi per i quali, alla data del 1° dicembre 2024, risulti già affidato l'incarico di progettazione. Nell'ottica di valorizzazione del ruolo del Commissario straordinario, si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il programma degli interventi sia adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre modificata la durata della gestione commissariale, che viene prolungata al 31 dicembre 2026 per consentire la completa attuazione del piano straordinario di interventi in materia di edilizia penitenziaria anche in ragione dell'ampliamento delle competenze e dei poteri allo stesso affidati con le modifiche sin qui descritte. È poi inserita inserisce la possibilità per il Commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito per avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023. Con riguardo alle risorse umane si precisa che il compenso degli esperti (da selezionarsi, fino ad un massimo di cinque, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione) è definito con il provvedimento di nomina e se ne innalzano i corrispondenti limiti massimi. Si prevede,

inoltre, con l'aggiunta di un ulteriore periodo, la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi di personale qualificato in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da altri enti, amministrazioni pubbliche o società partecipate, i cui oneri restano a carico delle amministrazioni di provenienza. Il compenso del Commissario, determinato con il decreto di nomina, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, in misura annua non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Il medesimo comma stabilisce che, se il Commissario viene nominato fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conserva il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) dell'amministrazione di appartenenza in aggiunta al compenso a lui spettante ai sensi di quanto previsto nel presente comma;

L'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico). Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 7, alla lettera *a*), modifica l'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo « dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo » da parte della polizia giudiziaria debba riguardare anche la fattibilità operativa degli stessi. Analoghe modifiche – di raccordo sistematico – sono apportate dalle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 7, rispettivamente, al comma 6 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale in materia di applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico in relazione alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (lettera *c*)) e al comma 1 dell'articolo 283-*ter* del codice di procedura penale in materia di applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (lettera *d*)). La lettera *b*) del comma 1 interviene sul comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale concernente i provvedimenti da adottare in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte in via cautelare. La novella prevede, in aggiunta alla condotta di manomissione dei cosiddetti braccialetti elettronici, che, anche in caso di realizzazione di « una o più condotte gravi o reiterate » che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e strumenti anzidetti, il giudice debba disporre la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia ritenuto di lieve entità. Con questa modifica, quindi si amplia il novero delle trasgressioni alle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa che hanno come conseguenza l'applicazione della custodia cautelare in carcere, rinser-

rando ulteriormente il complesso meccanismo diretto a soddisfare, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali, le esigenze cautelari – e tutelari, ove ricorrenti in relazione al reato per cui si procede – del caso concreto. Il comma 2 dell'articolo 7 introduce, invece, nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, il nuovo articolo 97-ter il quale precisa quali sono le modalità che sostanziano l'accertamento « della fattibilità tecnica ivi compresa quella operativa », effettuato dalla polizia giudiziaria, in via preliminare rispetto alla prescrizione delle procedure di controllo elettronico da parte del giudice. L'articolo 97-ter, al comma 1, prevede che nei casi previsti dai menzionati articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata per gli aspetti di competenza da personale della società incaricata in via contrattuale di fornire i relativi servizi di monitoraggio elettronico, deve procedere senza ritardo e comunque entro quarantotto ore a verificare l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei « braccialetti elettronici » o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione e la gestione dei predetti mezzi o strumenti, nonché ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 97-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve trasmettere senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, uno specifico rapporto che accerti o escluda la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

L'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, l'articolo, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14. Ai sensi del suddetto comma 4 dell'articolo 56, le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 136 del 2024, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero al 28 settembre 2024, si applicano altresì a quelli pendenti alla medesima data. A tal fine, l'articolo 8 del decreto-legge in conversione specifica che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 136 del 2024 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura. Più in dettaglio, l'articolo 8

cita una serie di procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica, ovvero: le composizioni negoziate; i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i procedimenti di esdebitazione. vi è poi un generico riferimento alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024. Rispetto alle procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, non risultano specificamente richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

L'articolo 9 assicura la copertura INAIL in favore dei soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni. Infine, l'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre, l'articolo 11 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE rileva come il contenuto del decreto-legge sia di natura prevalentemente tecnica e che pertanto la Commissione potrebbe procedere a puntuali audizioni soprattutto sul tema del cosiddetto bracciale elettronico, argomento che in ogni caso potrà approfondire ulteriormente nell'ambito dell'indagine conoscitiva già deliberata e non ancora autorizzata.

La Commissione conviene.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), intervenendo incidentalmente, segnala come l'articolo 5 decreto-legge riprenda pressoché integralmente una sua proposta emendativa presentata in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2024. Il Governo, pertanto accoglie nei fatti le proposte presentate dalle opposizioni facendole proprie in altri provvedimenti: rivendica tuttavia di aver posto per prima l'attenzione sul tema della riduzione del termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria

323^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1272-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo sul testo.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 6.2. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.0.5. Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 9.0.2. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 10.1 identico a 10.2 e 10.3, nonché del 10.6. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 14.0.2. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 19.0.8. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 19.0.9. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 21.0.3. Occorre verificare gli effetti finanziari delle proposte 31.1 e 31.2. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 31.0.4. Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi alle proposte 31.0.6 e 31.0.8. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 31.0.10. Occorre valutare l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria nella proposta 32.2. Sulla proposta 32.0.2, si chiede conferma della disponibilità delle risorse. Comporta maggiori oneri l'emendamento 32.0.3.

La sottosegretaria SAVINO, nel mettere a disposizione della Commissione una nota recante gli approfondimenti sui profili finanziari degli emendamenti accantonati, fa presente che la proposta 6.2 intende prevedere una compatibilità, seppur parziale, con i trattamenti di integrazione salariale, a fronte di prestazioni lavorative *part-time*, e che da ciò derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica collegati alla maggiore spesa per cassa integrazione o per altro ammortizzatore sociale. Risulta, peraltro, impossibile procedere ad una quantificazione della platea dei potenziali beneficiari, in quanto per i lavoratori autonomi o parasubordinati non può parlarsi tecnicamente di *part-time* e le relative informazioni non potrebbero essere

gestite o controllate *ex ante*, con possibili comportamenti elusivi da parte dei beneficiari.

Rappresenta quindi che l'emendamento, comportando nuove o maggiori spese non coperte né quantificate, appare contrario alle previsioni dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 7.0.5, evidenzia che sotto il profilo degli effetti finanziari il patto di esclusività può tradursi in minori entrate contributive e fiscali risultando peraltro poco agevole la valutazione degli oneri sia fiscali che contributivi. L'emendamento risulta pertanto privo di idonea fonte di copertura e di relativa quantificazione, e quindi non conforme alle previsioni dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 9.0.2 fa presente che lo stesso ha carattere ordinamentale, per cui allo stesso non sono ascrivibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'emendamento 10.3 rileva che lo stesso propone la soppressione di una norma di carattere ordinamentale, per cui allo stesso non sono ascrivibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rappresenta quindi che l'emendamento 10.6 modifica la disciplina della somministrazione di lavoro e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura ordinamentale.

Fa presente che l'emendamento 14.0.2 prevede che, fino al 31 dicembre 2025, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili sia equiparato al ricovero ospedaliero. La previsione in esame riguarda sia lavoratori privati sia i lavoratori del settore pubblico e, con riguardo a questi ultimi, è foriera di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla luce di ciò, e considerata l'assenza di una quantificazione e della relativa copertura, l'emendamento non rispetta i parametri dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 19.0.8, che estende la platea di potenziali beneficiari di ammortizzatori sociali, in assenza del relativo versamento da parte del datore di lavoro, considerata l'assenza di una quantificazione e della relativa fonte di copertura, evidenzia che non risulta conforme al dettato dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che l'emendamento 19.0.9 amplia la platea dei soggetti beneficiari dell'incentivo alle assunzioni delle vittime di violenza di genere, con evidente impatto sui relativi oneri finanziari, tra l'altro non quantificati e privi di una fonte di copertura, e pertanto non risulta conforme al dettato dell'articolo 81 della Costituzione.

Segnala quindi che l'emendamento 21.0.3, per come è formulato, non consente di poter avere una chiara definizione e identificazione degli oneri. Il riparto effettuato tra le due qualifiche di vigile del fuoco e operatore non risulta infatti chiaro, in assenza dell'indicazione delle rispettive quote. Inoltre, non si può escludere che l'assegnazione prevista comporti l'emersione di nuovi o maggiori oneri collegati alle indennità speciali per sedi disagiate o di difficile rag-

giungimento, come possono essere le isole minori della Sicilia. In conclusione, l'emendamento non appare conforme al dettato dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento all'emendamento 31.1, fa presente che il comma 1-*bis*, trattando spettanze ad oggi già assicurate, determina un mero trasferimento contabile a saldi invariati per la finanza pubblica. Invece, con riferimento al comma 1-*ter*, rappresenta che la disposizione, impattando sui *target* previsti dal PNRR, potrà avere corso solo al di fuori delle attuali facoltà di assunzione, e per tale ragione determina nuovi o maggiori oneri comunque non quantificabili.

Con riferimento all'emendamento 31.2 fa presente che il comma 1-*bis*, trattando spettanze ad oggi già assicurate, determina un mero trasferimento contabile a saldi invariati per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti 31.0.4, 31.0.6 e 31.0.8, evidenzia che gli oneri recati dalle proposte sono quantificati nelle rispettive relazioni tecniche messe a disposizione della Commissione. Al riguardo, rappresenta, in via generale, che le relative coperture previste a valere sulle risorse stanziato dal Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, non risultano idonee in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente sui predetti fondi sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo.

Fa quindi presente che l'emendamento 31.0.10 estende la platea di potenziali beneficiari di ammortizzatori sociali, in assenza del relativo versamento da parte del datore di lavoro e, considerata l'assenza di una quantificazione e della relativa fonte di copertura, non risulta conforme al dettato dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riguardo all'emendamento 32.2, avente ad oggetto l'introduzione della figura del *Testimonial* in materia di salute e sicurezza sul lavoro e all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, rappresenta che la proposta genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non ben quantificabili né prevedibili, non potendo essere garantita dalle istituzioni scolastiche nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sull'emendamento 32.0.2, evidenzia che gli oneri correlati dalla proposta sono quantificati nella relazione tecnica messa a disposizione della Commissione. Al riguardo, ribadisce che la copertura prevista a valere sulle risorse stanziato dal Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non risulta idonea in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente sui predetti fondi sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo.

Fa presente, infine, che l'emendamento 32.0.3 amplia la platea dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali (NASPI) senza pre-

vedere una corrispettiva fonte di copertura e, pertanto, che lo stesso non risulta in linea con il dettato dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere relativo all'emendamento 32.0.2.

La sottosegretaria SAVINO fornisce elementi al riguardo, ribadendo l'avviso contrario sulla proposta per le criticità finanziarie.

Non essendovi ulteriori interventi, il relatore LIRIS (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana di ieri riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.2, 7.0.5, 14.0.2, 19.0.8, 19.0.9, 21.0.3, 31.1, limitatamente al comma 1-ter, 31.0.4, 31.0.6, 31.0.8, 31.0.10, 32.2, 32.0.2 e 32.0.3.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.0.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 31.1, limitatamente al comma 1-bis, e 31.2. ».

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento prevede l'introduzione di una preclusione assoluta, nei confronti del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagato o imputato per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 del codice penale, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, ad esercitare qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere. È previsto inoltre, in termini generali, il principio in base al quale, ove venga avviato un procedimento penale in relazione ad uno dei reati sopra indicati, la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento, così garantendo che, nei suddetti casi, la salma debba essere conservata durante tutto il corso del processo penale, al fine di garantire la possibilità di svolgere su di essa tutti gli accertamenti del caso, ogni qual volta essi si rendano necessari.

Per quanto di competenza, rappresenta che andrebbe confermato che da tali previsioni non derivino ulteriori oneri a carico degli enti che gestiscono le spoglie mortali sia in termini di conservazione prevista rispetto al quadro vigente che di sepoltura non più a carico dei soggetti privati delegittimati.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 5 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 9,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria

253^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ZAFFINI comunica che la senatrice Camusso ha aggiunto la propria firma all’ordine del giorno G/1262/2/10.

Rende inoltre noto che la 5^a Commissione ha trasmesso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.22, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.0.6, 10.4, 10.7, 10.10, 10.11, 10.16, 10.17, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 11.0.1, 11.0.2, 12.0.1, 14.1, 14.0.1, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 15.2, 18.0.1, 19.10, 19.11, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.10, 19.0.11, 19.0.12, 19.0.13, 19.0.14, 20.4, 21.0.1, 21.0.2, 22.0.1, 23.4, 23.0.1, 25.0.1, 28.3, 28.4, 30.1, 30.2,

30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.0.1, 31.3, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.5, 31.0.7, 31.0.11, 31.0.12, 31.0.13, 31.0.14, 31.0.15, 31.0.16, 32.0.1, 32.0.4, 32.0.5, 33.0.1, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3 e 34.0.4. Tali emendamenti sono di conseguenza inammissibili ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento.

La Commissione bilancio ha espresso inoltre parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 6.2, 7.0.5, 9.0.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 14.0.2, 19.0.8, 19.0.9, 21.0.3, 31.1, 31.2, 31.0.4, 31.0.6, 31.0.8, 31.0.10, 32.2, 32.0.2 e 32.0.3, il cui esame è stato sospeso, e che vengono pertanto accantonate.

Avverte infine che allo stato verrà altresì pertanto accantonato l'emendamento 9.0.1, in ragione dell'analogia di contenuti rispetto all'emendamento 9.0.2.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere conforme.

Verificata la presenza del numero legale, è messo in votazione l'emendamento 1.1.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, mettendo in evidenza l'obiettivo di non affievolire i livelli di tutela in ordine alle verifiche sullo stato di salute dei lavoratori.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.1.

In esito a distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Su richiesta della senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la relatrice MANCINI (*FdI*) motiva la contrarietà riguardante l'emendamento 1.5 richiamandone la natura pleonastica rispetto alla legislazione vigente.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Gli emendamenti identici 1.10 e 1.11 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Posti congiuntamente in votazione, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.15 e 1.19.

È posto in votazione e respinto l'emendamento 1.16.

In risposta a una richiesta di chiarimento della senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la relatrice MANCINI (*FdI*) specifica che il parere contrario sull'emendamento 1.17 è basato sulla mancanza di necessità della modifica proposta alla luce della normativa vigente e delle modifiche ad essa apportate.

Posto in votazione, l'emendamento 1.17 è respinto.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 1.18, 1.20 e 1.21.

In assenza della proponente, l'emendamento 1.23 è dichiarato decaduto.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 6.1, che è quindi ritirato dalla senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*).

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Sugli emendamenti all'articolo 8 il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) è contrario.

Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 8.1 è respinto.

In risposta a una sollecitazione della senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) riguardo all'emendamento 8.2, la relatrice MANCINI (*FdI*) rileva che la modifica proposta non è necessaria, in quanto la questione della sostenibilità dei fondi settoriali è già disciplinata dalla legislazione vigente.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime timore rispetto alla possibilità di tenuta del sistema dei fondi di integrazione salariale, peraltro a fronte del moltiplicarsi delle situazioni di crisi aziendale, oltretutto in forza di un intervento del legislatore che non tiene conto del necessario apporto delle parti sociali. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 8.2.

L'emendamento 8.2 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 8.3, 8.0.1 e 8.0.2.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e il sottosegretario DURIGON esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Gli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 9.4.

Replicando alla senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la relatrice MANCINI (*FdI*) motiva il parere contrario sull'emendamento 9.5 facendo presente la necessità di coerenza rispetto all'impostazione del disegno di legge in esame relativamente agli obiettivi di efficienza dell'impiego delle risorse.

Posto in votazione, l'emendamento 9.5 è respinto.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) chiede raggugli in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento 9.6.

La relatrice MANCINI (*FdI*) specifica che l'emendamento contrasta con la *ratio* complessiva del disegno di legge in titolo.

L'emendamento 9.6 è quindi messo ai voti e respinto.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) e del rappresentante del GOVERNO sugli emendamenti all'articolo 10 è contrario.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.5, 10.8, 10.9 e 10.12.

Su sollecitazione della senatrice FURLAN (*PD-IDP*), la relatrice MANCINI (*FdI*) rimarca la congruità della disposizione oggetto della proposta di modifica recata dall'emendamento 10.13.

Posto in votazione, l'emendamento 10.13 è respinto.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 10.14 e 10.15.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 11.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Gli identici emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3 sono posti in votazione congiunta e respinti.

In replica a una richiesta della senatrice FURLAN (*PD-IDP*), la relatrice MANCINI (*FdI*) fa presente che il parere contrario sull'emendamento 11.4 è dovuto all'incompatibilità con la *ratio* delle disposizioni di cui all'articolo 11.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8, mentre l'emendamento 11.9 è dichiarato decaduto.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) e del sottosegretario DURIGON sugli emendamenti 12.1 e 12.2 è contrario.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 12.1 e 12.2 sono respinti.

La relatrice MANCINI (*FdI*) si esprime in senso contrario sugli emendamenti all'articolo 13.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.

Gli emendamenti 13.1, 13.3 e 13.5 sono dichiarati decaduti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 13.2.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) sollecita un chiarimento in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento 13.4.

La relatrice MANCINI (*FdI*) rileva il carattere pleonastico della modifica proposta.

Gli emendamenti 13.6, 13.7 e 13.8, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

L'emendamento 15.1, sul quale è contrario il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.1.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 16.1 è respinto.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3, i quali, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 18.

Si esprime in senso conforme il sottosegretario DURIGON.

Gli identici emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Su sollecitazione della senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) riguardo all'emendamento 18.4, la relatrice MANCINI (*FdI*) fa presente che la modifica proposta risulta pleonastica rispetto alla formulazione recata dal disegno di legge.

L'emendamento 18.4 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

La relatrice MANCINI (*FdI*) invita al ritiro dell'emendamento 19.5. Il parere è contrario sugli altri emendamenti all'articolo 19.

Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 19.5.

Gli identici emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, posti in votazione congiunta, sono respinti.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 19.4.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) chiede raggugli relativamente alla contrarietà espressa sugli emendamenti 19.6 e 19.7.

La relatrice MANCINI (*FdI*) osserva che l'integrazione recata dagli emendamenti non è necessaria in relazione alla formulazione del testo dell'articolo 19.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 19.6 e 19.7 sono respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 19.8 e 19.9.

Sugli emendamenti all'articolo 20 il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) è contrario.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere conforme.

In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2.

In risposta alla senatrice FURLAN (*PD-IDP*), la relatrice MANCINI (*FdI*) motiva il parere contrario sull'emendamento 20.3 facendo presente che il decreto ministeriale di cui all'articolo 20 dovrà disciplinare aspetti di natura tecnica di stretta competenza delle amministrazioni coinvolte.

Posto in votazione, l'emendamento 20.3 è respinto, così come, successivamente, l'emendamento 20.0.1.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) e del GOVERNO sugli emendamenti all'articolo 23 è contrario.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 23.3.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 28.1 e 28.2.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Replicando a una sollecitazione della senatrice FURLAN (*PD-IDP*), la relatrice MANCINI (*FdI*) fa presente l'incompatibilità delle proposte emendative con la *ratio* generale del provvedimento.

Gli emendamenti 28.1 e 28.2 sono posti in votazione congiuntamente.

La Commissione respinge.

Il presidente ZAFFINI dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10,25.

Il presidente ZAFFINI comunica che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

sugli emendamenti 6.2, 7.0.5, 14.0.2, 19.0.8, 19.0.9, 21.0.3, 31.1, limitatamente al comma « 1-ter », 31.0.4, 31.0.6, 31.0.8, 31.0.10, 32.2, 32.0.2 e 32.0.3. Tali proposte emendative sono di conseguenza inammissibili. Il parere è non ostativo sugli altri emendamenti precedentemente accantonati.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso.

La relatrice MANCINI (*FdI*) rileva il contrasto con le previsioni già recate dal decreto-legge n. 48 del 2023.

L'emendamento 9.0.1, fino alla lettera *b*) del comma 1 e l'emendamento 9.0.2, limitatamente alla parte fino al capoverso « 1.1 », sono, in quanto identici, posti congiuntamente in votazione e respinti.

In esito a successive e distinte votazioni risultano poi respinte le rimanenti parti degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.6.

Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 sono respinti.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 10.6.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e il sottosegretario DURIGON si esprimono in senso contrario sugli emendamenti all'articolo 31.

L'emendamento 31.1 è posto in votazione limitatamente al comma « 1-bis », congiuntamente all'identico 31.2.

La Commissione respinge.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) sollecita un chiarimento sulla contrarietà relativa all'emendamento 31.0.9.

La relatrice MANCINI (*FdI*) rileva l'asistematicità dell'emendamento rispetto all'articolo 31 del disegno di legge in esame. Inoltre, la

legislazione vigente in materia è congrua rispetto al bilanciamento degli interessi coinvolti.

Posto in votazione, l'emendamento 31.0.9 è respinto.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 31.0.17.

Con il parere contrario della relatrice MANCINI (*Fdi*) e del GOVERNO, è messo ai voti l'emendamento 32.1, che risulta respinto.

La relatrice MANCINI (*Fdi*) esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 33.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Gli emendamenti 33.1 e 33.2 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 33.3.

Su sollecitazione del senatore MAZZELLA (*M5S*), la relatrice MANCINI (*Fdi*) fa presente l'incompatibilità dell'emendamento 33.4 con il contenuto dell'articolo 33.

Posto in votazione, l'emendamento 33.4 è respinto.

La relatrice MANCINI (*Fdi*) esprime parere contrario sugli emendamenti 34.1 e 34.2.

Il parere del GOVERNO è conforme.

L'emendamento 34.1 è posto in votazione, risultando respinto.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 34.2, che, messo ai voti, è respinto.

Il presidente ZAFFINI dà quindi la parola al rappresentante del Governo, affinché si esprima sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario DURIGON accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/1264/1/10, G/1264/2/10, G/1264/3/10, G/1264/4/10 e G/1264/5/10. Accoglie come raccomandazione, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'ordine del giorno G/1264/6/10. Propone specifiche riformulazioni degli ordini del giorno G/1264/7/10 e G/1264/8/10 e accoglie, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, gli ordini del giorno G/1264/9/10 e G/1264/10/10.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) riformula di conseguenza gli ordini del giorno G/1264/7/10 e G/1264/8/10.

Gli ordini del giorno G/1264/7/10 (testo 2) e G/1264/8/10 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono quindi accolti dal GOVERNO.

Il presidente ZAFFINI pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice Mancini.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 14 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,40.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1264

G/1264/7/10 (testo 2)

CANTÙ, MURELLI, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,

premesso che:

negli anni immediatamente precedenti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, la prestazione lavorativa venisse svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

l'efficacia della disposizione è stata varie volte prorogata, circoscrivendola da ultimo ai soli soggetti affetti da particolari condizioni di fragilità definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;

con decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica amministrazione, sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile;

l'efficacia delle disposizioni richiamate è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023;

pur essendo ormai cessata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la condizione di fragilità di alcuni lavoratori dipendenti pubblici

e privati richiede disposizioni di legge specifiche, finalizzate ad operarne una particolare tutela, garantendo in ogni caso livelli minimi di produttività, da valutare tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a:

a) prevedere che, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro possa assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

b) prevedere che il personale tecnico ed amministrativo che opera presso le istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, possa svolgere, laddove possibile, la prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

c) promuovere le iniziative di competenza al fine di sottoporre in sede di contrattazione collettiva la possibilità di adibire il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

G/1264/8/10 (testo 2)

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante *Disposizioni in materia di lavoro*,

premessi che:

l'articolo 19 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di prevedere che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro debba intendersi risolto per volontà del lavoratore, salvo nel caso questi dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che abbiano giustificato la sua assenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative finalizzate a precisare che per contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro deve intendersi quello sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché a ridurre il termine relativo all'assenza ingiustificata del lavoratore oltre il quale si determina la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale

Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV)

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), Oscar Enrico Gandola, accompagnato dal direttore generale, Giovanna Lamarca, e dal vicedirettore generale, Barbara Sannino.

Oscar Enrico GANDOLA, *presidente ENPAV*, Giovanna LAMARCA, *direttore generale ENPAV*, e Barbara SANNINO, *vicedirettore generale ENPAV*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i deputati Daniela DONDI (*FDI*) e Giorgio LOVECCHIO (*FI-BP-PPE*),

nonché Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui rispondono Oscar Enrico GANDOLA, *presidente ENPAV*, Giovanna LAMARCA, *direttore generale ENPAV*, e Barbara SANNINO, *vice direttore generale ENPAV*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti di ENPAV intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione

Audizione di Giovanni Anastasi, presidente di Formez PA

(Svolgimento e conclusione)

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni ANASTASI, *presidente di Formez PA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare un quesito Francesco Saverio ROMANO, *presidente*.

Giovanni ANASTASI, *presidente di Formez PA*, risponde al quesito formulato.

Intervengono, poi, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i deputati Andrea CASU (*PD-IDP*) (*in videoconferenza*), Erica MAZZETTI (*FI-PPE*) e Antonino IARIA (*M5S*).

Giovanni ANASTASI, *presidente di Formez PA*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,25

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 8,30.

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che, ove si ritenesse, sia a richiesta delle audite che dei commissari, di volere procedere alla seduta segreta, fa presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Audizione, in videoconferenza, della Consigliera Nazionale del Consiglio Nazionale del Notariato, notaia Alessandra Mascellaro, delegata nazionale alle Pari Opportunità, e della dottoressa Laura Santangelo, responsabile dell'ufficio legislativo del Consiglio Nazionale del Notariato

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandra MASCELLARO, *Consigliera Nazionale del Consiglio Nazionale del Notariato e delegata nazionale alle Pari Opportunità*, e Laura SANTANGELO, *responsabile dell'ufficio legislativo del Consiglio Nazionale del Notariato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Luana ZANELLA (AVS) e Martina SEMENZATO, *presidente*.

Alessandra MASCELLARO, *Consigliera Nazionale del Consiglio Nazionale del Notariato e delegata nazionale alle Pari Opportunità*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Giovedì 5 dicembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

Plenaria

Presidenza del Presidente
MICHELOTTI

La seduta inizia alle ore 9.

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Comunicazioni del Presidente

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 30 ottobre e del 26 novembre 2024 ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Michele Loizzo, commercialista e revisore legale, e del dottor Daniele De Sanctis, commercialista e revisore legale dei conti.

La seduta termina alle ore 9,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Interviene il signor Andrea Mario Ferraris, all'epoca fidanzato e attualmente marito di Natalina Orlandi, sorella di Emanuela Orlandi.

Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Michele Antognoni, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il dottor Giuseppe De Martino, il giornalista Valter Delle Donne, il dottor Giuliano Mignini, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patrino, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, il dottor Vincenzo Vecchio e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché i Vice questori aggiunti della Polizia di Stato dottoressa Pamela Franconieri e dottor Giuseppe Paglia, il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo tem-

poraneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Andrea Mario Ferraris

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del signor Andrea Mario Ferraris, all'epoca fidanzato e attualmente marito di Natalina Orlandi, sorella di Emanuela Orlandi.

Il signor FERRARIS riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (*FdI*), la deputata MORGANTE (*FDI*), la senatrice CAMPIONE (*FdI*) e il deputato IAIA (*FDI*), ai quali risponde il signor FERRARIS.

Su richiesta del deputato IAIA (*FDI*), il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 16,42 alle ore 17)

Pongono quindi quesiti il deputato CUPERLO (*PD-IDP*), il senatore SCURRIA (*FdI*), il deputato Paolo Emilio RUSSO (*FI-PPE*) e la senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), ai quali il signor FERRARIS fornisce elementi di risposta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,44, è ripresa alle ore 17,51)

Interviene per porre ulteriori quesiti il senatore PARRINI (*PD-IDP*), ai quali risponde il signor FERRARIS.

Su richiesta del senatore PARRINI (*PD-IDP*), il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone nuovamente la chiusura della trasmis-

sione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 17,55 alle ore 18,11)

Pone quindi quesiti il deputato CIOCCHETTI (*FDI*), ai quali risponde il signor FERRARIS.

Su richiesta della deputata ASCARI (*M5S*), il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, dispone nuovamente la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 18,18 alle ore 18,55)

Pone ulteriori quesiti il presidente DE PRIAMO (*Fdi*), ai quali il signor FERRARIS fornisce elementi di risposta.

Il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, dispone nuovamente la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 19,06 alle ore 19,11)

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 19,12.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Giovedì 5 dicembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

*Presidenza del Presidente
LISEI*

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,45

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 5 dicembre 2024

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO:
 Plenaria *Pag.* 57

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare della NATO

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CESA

Incontro informale in videoconferenza con il Rappresentante permanente d'Italia presso la NATO, Amb. Marco Peronaci, a seguito della Riunione dei Ministri degli Esteri (Bruxelles 3-4 dicembre 2024)

L'incontro informale si è svolto dalle ore 16 alle ore 17,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della Sessione Annuale dell'Assemblea parlamentare NATO (Montréal 22-25 novembre 2024)

La seduta inizia alle ore 17,20.

Lorenzo CESA, *presidente*, esprime a tutti i colleghi il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto nella sessione annuale a Montréal, che è stato pienamente riconosciuto non solo con la conferma degli incarichi ricevuti lo scorso anno ma anche con l'assegnazione di nuove importanti funzioni.

Sono stati infatti confermati i colleghi Orsini, Losacco e Formentini, rispettivamente vice presidenti delle Commissioni Difesa, Economia e Politica; nonché i colleghi Barcaiuolo e Calovini vice presidenti rispettivamente della Sottocommissione sulla cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza e del Gruppo Speciale Mediterraneo.

Sono stati eletti invece per la prima volta il collega Carè presidente della Sottocommissione sulla cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza e la collega Malpezzi relatrice della Sottocommissione per le relazioni transatlantiche, nonché i colleghi Marcheschi e Orsomarso vicepresidenti rispettivamente delle Sottocommissioni su Transizione e sviluppo e sulle Tendenze tecnologiche e la sicurezza, oltre a lui

stesso che è stato eletto presidente della Sottocommissione sui Partenariati. I colleghi Paroli e Losacco faranno poi parte del Consiglio interparlamentare NATO – Ucraina.

A seguito di tali nuovi incarichi, occorre in alcuni casi integrare la composizione dei rappresentanti italiani nelle sottocommissioni, aggiungendo il collega Carè in quella per la Cooperazione transatlantica in materia di sicurezza e difesa e il collega Losacco in quella su Transizione e sviluppo.

La Delegazione concorda.

Lorenzo CESA, *presidente*, si congratula con il collega Carè per la nomina a presidente del gruppo dei socialisti e democratici, incarico ricoperto per la prima volta da un italiano.

Nel dirsi certo che l'assunzione di tante nuove responsabilità corrisponderà ad un accresciuto impegno da parte di tutti per far sentire la voce dell'Italia in seno all'Assemblea alla cui presidenza è stato eletto l'amico e collega portoghese Marcos Perestrello, rimarca che alcuni degli incarichi conseguiti consentiranno ai parlamentari italiani di partecipare alle riunioni di coordinamento in cui si concorda il programma dei lavori, da cui erano precedentemente esclusi.

Auspica che il nuovo anno veda la Delegazione impegnata collettivamente, anche nel confronto con il Governo, su tutti i temi di maggiore interesse per la NATO, continuando a partecipare, come per il passato, a tutte le riunioni programmate dall'Assemblea parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 17,30.

